



CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

-DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE -
COORDINAMENTO NAZIONALE

Sede di Milano
Galleria Unione n.5 - 20122 Milano
tel. 0287187191 fax 0287162929
e-mail: siapol@csapoliziale.it -
e-mail certificata: siapol@pec.siapol.it

Al Sindaco

Al Datore di Lavoro

**Al Responsabile Servizio Prev. e
Protezione**

Agli R.L.S.

Al Medico del lavoro

Al Segretario Generale

Al Comandante Polizia Locale

Ai Lavoratori

via pec
Milano 24/02/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus (Covid-19). Misure urgenti a tutela dei lavoratori per rischio biologico di livello 4, ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n.81.

L'aumento improvviso dei casi di persone infettate dal virus in oggetto hanno avuto come conseguenza la limitazione della circolazione veicolare nelle zone più a rischio contagio ed altre restrizioni concernenti alcuni luoghi di aggregazione delle persone nonché la chiusura di alcune scuole ed università ed altri servizi non ritenuti indispensabili dagli Enti pubblici. Questo al fine di evitarne il più possibile la propagazione.

Le informazioni sull'agente patogeno con il quale abbiamo a che fare sono ancora scarse, sappiamo che si trasmette principalmente per via aerea con particelle di vapore derivante da starnuto le quali penetrano nel corpo attraverso il naso, la bocca ma anche gli occhi. Pertanto sembra che le famose mascherine usa e getta che coprono solo naso e bocca non possano proteggere l'utilizzatore dal virus (che entra anche dagli occhi) ma solo a non contagiare altri soggetti. Gli scienziati non sembrano concordi sull'esatto periodo di incubazione del virus (chi dice 14 giorni e chi 24) ma sembra siano tutti concordi sul fatto che anche i soggetti privi di sintomi possono trasmettere la malattia.

Appare quindi evidente che ci troviamo di fronte ad un agente biologico sconosciuto del gruppo 4, cioè uno dei più pericolosi, come si evince anche dalle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai Presidenti regionali.

D.Lgs. n.81/2008 - Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici.

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - d) **agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Considerato quanto esposto invitiamo i Sigg. Sindaci, i Datori di lavoro e tutti i soggetti responsabili della salute e sicurezza dei Lavoratori ad attuare con immediatezza tutte le iniziative atte a ridurre i rischi per i Lavoratori dell'Ente ed in particolare con coloro i quali hanno contatti con il pubblico e gli operatori della Polizia Locale.

Occorre informare tutti i Lavoratori dei rischi possibili nonché dotarli di efficienti dispositivi di protezione individuale ed ogni altro mezzo idoneo alla loro sicurezza (guanti in lattice, sostanze disinfettanti) e predisporre, ove non esistenti, idonei vetri divisorii per evitare contatti diretti tra il pubblico ed i lavoratori applicando quanto previsto dall'art.272 del D.Lgs. n.81/2008.

Occorrerà inoltre valutare, in alcune zone geografiche, la eventuale sospensione dei servizi particolarmente a rischio limitando l'erogazione ai soli servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, attivando le ordinanze sindacali previste dalle normative vigenti. Cosa che è già stata fatta da alcuni sindaci in Lombardia.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL., ognuno per le proprie competenze e responsabilità di legge, nonché i Preposti ove previsti a dare immediata informativa a tutto il personale della Polizia Locale con particolare attenzione sull'uso di idonei DPI e di modalità operative.

Augurandoci un tempestivo e concreto riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Sindacale Nazionale CSA R.A.L.

Ernesto Cassinelli

